

Pubblicato il 07/02/2025

N. 00073 /2025 REG.PROV.CAU.
N. **00125/2025** REG.RIC.

 Firmato
digitalmente



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 125 del 2025, proposto da

Natura di Coco Gianluca S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone, Michele Allegra, con domicilio eletto presso lo studio Patrizia Stallone in Palermo, via Antonio Veneziano n. 69;

contro

Regione Siciliana-Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea-Dipartimento Regionale Agricoltura, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;

nei confronti

Maranto Salvatore e Figli S.n.c., Oleificio Senia Carlo di Senia Antonino S.n.c., Feudo San Martino S.r.l. Societa' Agricola, Mandranova Soc. Agr. A R.L., Billone Luigi & C. Snc, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- della nota prot. 0197398 del 20.11.2024 del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale è stato tardivamente comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 5/06/2024 avverso il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024, recante gli elenchi definitivi delle istanze presentate ai sensi dell'“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari”;
- occorrendo, del provvedimento di rigetto, formatosi per silenzio, col quale è respinto il ricorso gerarchico proposto dall'azienda ricorrente avverso il d.r.s. n. 3452/2024 cit;
- del d.r.s. n. 3452/2024 del 30.05.2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al presente ricorso nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nell'All. D delle domande non ricevibili e non ammissibili;
- del d.r.s. n. 4013 del 11/06/2024 con cui sono stati approvati gli elenchi definitivi rettificati allegato “A domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili” e allegato “C elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi”, presentate ai sensi dell'“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari
- del d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024 recante “Scorrimento graduatoria di cui all'avviso per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare Sottomisura - Ammodernamento

dei frantoi oleari, pubblicato con D.D.G. n. 4575 del 28/09/2023, a seguito del Decreto Ministeriale n. 279219 del 21/06/2024 con il quale è stata riassegnata alla regione Sicilia la somma di €850.603,22;

- del d.r.s. n. 2569/2024 del 10.5.2024, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili, nonché l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili nella parte di interesse;

- della nota prot. n. 109216 del 30/05/2024 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione ha trasmesso gli elenchi definitivi, in particolare l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e finanziabili, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili e parzialmente finanziabili l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi, l'elenco definitivo delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;

- della nota prot. n. 98614 del 10.5.2024 con la quale il Presidente della Commissione di valutazione di cui sopra ha trasmesso la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ritenute ammissibili e l'elenco provvisorio delle domande di sostegno ritenute non ricevibili, ancorché non conosciuta, nella parte di interesse;

nonché, ove occorra,

- del d.d.g. n. 4575/2023 del 28.9.2023 e dell'allegato avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della missione 2 componente 1 (m2c1), nella parte di interesse;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che, con ricorso depositato in data 22.1.2025 e contestuale istanza cautelare di sospensione, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento:

- la nota prot. 0197398 del 20.11.2024 del Dipartimento dell'Agricoltura, con la quale è stato comunicato il non accoglimento del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente in data 5/06/2024 avverso il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.5.2024, recante gli elenchi definitivi delle istanze presentate ai sensi dell'“Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell'ambito della MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare – Sottomisura - Ammodernamento dei frantoi oleari”;

- il d.r.s. n. 3452/2024 del 30.05.2024, con cui è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di aiuto presentate in seguito alla pubblicazione dell'Avviso di cui al presente ricorso nella parte in cui la ricorrente è stata collocata nell'All. D delle domande non ricevibili e non ammissibili;

- gli atti presupposti (decreto di approvazione della graduatoria provvisoria) e conseguenziali (atto di rettifica e di scorrimento della graduatoria definitiva);

Premesso che l'Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso;

Considerato che il ricorso non appare assistito da profili che, a un sommario esame, inducano a una ragionevole previsione sull'esito favorevole dello stesso, atteso che:

1) l’istituto del soccorso istruttorio non opera in caso di inadempimenti dichiarativi o documentali espressamente richiesti dalla *lex specialis* a pena di inammissibilità/irricevibilità (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 06/12/2021, n. 8148; Consiglio di Stato, sez V, del 23 novembre 2022, n. 10325), specialmente nell’ambito delle procedure comparative e di massa nelle quali assume un peso preponderante il principio dell’autoresponsabilità secondo cui ciascuno è responsabile delle conseguenze degli eventuali errori commessi nella presentazione dei documenti (T.A.R. Sicilia-Palermo, sez. IV, 02/10/2024, n. 2732);

2) non vi è prova della impossibilità tecnica di allegare le dichiarazioni previste a pena di inammissibilità dall’art. 10.3.4 dell’Avviso secondo le modalità di invio telematico tramite portale SIAN richieste dall’Avviso stesso ai sensi dell’art. 10.2, tanto più che la tendina di Upload del portale presentava, tra le altre, anche una voce denominata “Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica” agevolmente utilizzabile allo scopo;

3) non consta alcuna disparità di trattamento con la ditta AMERICO COPPINI & FIGLIO SRL, dal momento che quest’ultima è stata riammessa, in seno alla graduatoria definitiva, solo in seguito alla presentazione della documentazione mancante (prodotta unitamente alle osservazioni sulla graduatoria provvisoria), mentre la ricorrente non ha integrato neppure successivamente le omissioni dichiarative e/o documentali indicate dall’Amministrazione precedente;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non sia meritevole di accoglimento per carenza di *fumus boni iuris* e che, non di meno, attesa la natura del procedimento, pare opportuno fissare fin d’ora la data della udienza pubblica per la trattazione nel merito del ricorso;

Ritenuto che:

- in vista della prosecuzione del giudizio di merito, si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti le cui domande di aiuto sono inserite nell’allegato “A domande ammesse e finanziabili”, nell’allegato “B domande ammesse parzialmente finanziabili” e nell’allegato “C domande ammesse e non

finanziabili per carenza di fondi” al decreto di scorrimento della graduatoria approvato con d.r.s. n. 4924 del 10/7/2024;

- tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombente il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

Considerato, altresì, che:

- il presente ricorso deve essere notificato anche all'Amministrazione centrale titolare degli interventi previsti nel PNRR, quale parte necessaria dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis, D.L. n. 68/2022;

- occorre quindi ordinare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 bis, comma 3, D.L. n. 68/2022 e dell'art. art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del

contraddittorio nei confronti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ponendo a carico della parte ricorrente l'onere di notificare alla predetta Amministrazione centrale presso l'Avvocatura dello Stato il ricorso unitamente a copia della presente ordinanza, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della stessa ordinanza;

- l'atto di integrazione del contraddittorio, con la prova dell'avvenuta notifica, dovrà essere depositato nel successivo termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal perfezionamento dell'ultima notifica;

Ritenuto di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, co. 3, e 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta a carico della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio con i soggetti, nei termini e con le modalità indicati in motivazione;
- va fissata la data della udienza pubblica per la decisione nel merito del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta):

- respinge l'istanza cautelare;
- dispone a carico della parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio ai soggetti, nei termini e con le modalità indicati in motivazione;
- fissa, per la trattazione nel merito del ricorso, l'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2025, ore di rito;
- condanna la parte ricorrente a rifondere all'Assessorato dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana le spese di fase, che si liquidano in complessivi € 750,00 (settecentocinquanta/00) per compensi, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Tenca, Presidente

Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore

Andrea Illuminati, Referendario

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Stefano Tenca

IL SEGRETARIO